

Pensione: la Consulta ribadisce la legittimità del "raffreddamento" della perequazione. Non è un Tributo

Data pubblicazione: 26/11/2025

Autore: Admin

Contenuto

Sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 2025: Infondate le questioni sollevate dalla Corte dei Conti su Art. 1, c. 309, L. 197/2022.

La **Corte Costituzionale** ha emesso un nuovo verdetto cruciale in materia previdenziale, dichiarando **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti (Sezione Emilia-Romagna) contro l'**art. 1, comma 309, della Legge di Bilancio 2023** (L. n. 197/2022).

La disposizione in questione introduceva, per l'anno 2023, un meccanismo di "**raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni**" - ovvero la rivalutazione annuale in base all'inflazione - applicando riduzioni progressive per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.

Il Giudice delle Leggi, con la **sentenza n. 167 del 2025**, ha respinto le censure sollevate, ribadendo la linea già tracciata con la precedente Sentenza n. 19 del 2025, ma affrontando i **nuovi profili** di incostituzionalità presentati.

Perché non è un prelievo tributario

La Corte dei conti aveva sollevato la violazione dell'**art. 53 della Costituzione** (capacità contributiva), sostenendo che il "raffreddamento" equivalesse a un "**prelievo coatto di natura tributaria**" che incideva in modo discriminatorio solo su una parte dei pensionati (in particolare, gli ex dipendenti pubblici del comparto difesa/sicurezza).

La Consulta ha categoricamente negato questa interpretazione.

- **manca di decurtazione patrimoniale:** la Corte ha chiarito che il meccanismo normativo non configura un tributo perché **non determina una definitiva decurtazione patrimoniale**. La pensione non viene "prelevata", ma viene comunque **incrementata**, sebbene in misura temporaneamente ridotta rispetto al regime ordinario;
- **risparmio di spesa, non incremento di entrate:** lo scopo della norma è generare "**economie in termini di minore spesa pensionistica**" (risparmi stimati in circa 54 miliardi di euro fino al 2032) e non quello di reperire risorse per finanziare direttamente altre spese pubbliche.

Pertanto, venendo meno il primo requisito essenziale della fattispecie tributaria, è esclusa la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La questione della reiterazione e "eccezionalità"

Il secondo ordine di censure riguardava la presunta violazione del principio di **ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali** (art. 3 Cost.). Secondo il rimettente, la frequente reiterazione di misure di "raffreddamento" nel tempo trasformerebbe un rimedio da eccezionale in **ordinario**, con l'aggravante del cosiddetto "**effetto trascinamento**" che penalizza le rivalutazioni future.

La Corte Costituzionale ha rigettato anche questo punto, ribadendo:

- **non è paralisi totale:** le misure di **raffreddamento graduale e proporzionato** - come quella del 2023 - sono diverse dal **blocco totale** o dalla **sospensione a tempo indeterminato**, che sono le uniche misure ritenute potenzialmente irragionevoli dalla giurisprudenza precedente (sentenza n. 316/2010);
- **aumento, seppur ridotto:** anche i trattamenti più elevati hanno beneficiato di una perequazione, seppur ridotta, rispettando i principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'Art. 38 Cost.;
- **non è "contributo di solidarietà":** la Corte ha specificato che il principio di **necessaria temporaneità** si applica specificamente al ben diverso istituto del "**contributo di solidarietà**" (un prelievo *un tantum* sui trattamenti più alti), non al meccanismo di mero rallentamento della dinamica perequativa.

In conclusione, la sentenza n. 167/2025 consolida l'orientamento della Corte Costituzionale: i meccanismi di **raffreddamento della perequazione** sono strumenti di **risparmio di spesa** e rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché siano **graduali, non arbitrari** e non azzerino totalmente l'indicizzazione dei trattamenti più consistenti.